

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2022, n. 6-4723

Regolamento regionale recante: "Nuovo regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49) con abrogazione del regolamento 9 novembre 2004, n. 12/R e s.m.i.". Approvazione.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, come modificato dal regolamento regionale 29 gennaio 2008, n. 1/R, in attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 e della legge regionale 24 luglio 1996, n. 49) disciplina la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo; le autorizzazioni ed alle esclusioni delle opere di cui all'articolo 1 della L.R. n. 25/2003; la vigilanza sui lavori di costruzione; il collaudo e l'esercizio dell'opera; le competenze relative al catasto degli invasi di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 25/2003; le competenze in ordine all'applicazione delle fattispecie sanzionatorie; la modificazione o demolizione delle strutture.

Dato atto che, in esito alle verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore Difesa del Suolo:

alla luce dei principi di semplificazione, snellimento, divieto di aggravamento dei procedimenti amministrativi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e recepiti interamente nella legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 e dall'esperienza pratica maturata in sede di applicazione del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R e sm.i. si è ravvisata la necessità di aggiornare il predetto regolamento;

l'aggiornamento che riguarda aspetti amministrativi, procedurali e tecnici ha interessato tutti gli argomenti trattati nel 12/R e quindi è risultata opportuna una completa riscrittura dello stesso;

le modifiche sono state operate per:

- rendere più omogeneo il testo che aveva subito delle modifiche ed integrazioni nel gennaio del 2008;
- inserire una più ampia sezione contenente le definizioni per rendere più leggibile il testo;
- ridurre il testo principale del regolamento riportando diverse indicazioni di dettaglio in appositi allegati;
- stralciare le procedure ed i procedimenti correlati al progetto di gestione del materiale sedimentato per predisporre una apposita nuova disciplina aggiornata richiesta dalle disposizioni del decreto di cui all'art.114 del d.lgs. 152/2006, non appena sarà disponibile da parte del Ministero competente;

le esperienze maturate nella gestione dei procedimenti hanno portato a:

- chiarire ulteriormente i procedimenti e le competenze sugli impianti di accumulo idrico;
- semplificare la ripartizione di compiti sul tema sbarramenti tra le strutture regionali coinvolte per dare un unico interlocutore all'utente proprietario di sbarramento;
- rendere più trasparenti i procedimenti anche attraverso le pubblicazioni dei progetti da esaminare;
- esplicitare le tempistiche per le autorizzazioni di nuove costruzioni e le correlazioni con altri procedimenti autorizzativi;
- indicare le procedure da seguire per ottenere la regolarizzazione amministrativa per impianti esistenti ancora non denunciati;

- considerare i nuovi strumenti messi a punto, quali l'elenco dei Collaudatori, per rendere per esempio più trasparenti le designazioni degli stessi;
- la conoscenza sempre più approfondita degli sbarramenti di competenza regionale presenti sul territorio piemontese ha permesso di:
- ridefinire la classificazione degli sbarramenti di competenza regionale aggiungendo ripartizioni in termini di rischio potenziale che permetteranno all'amministrazione regionale di concentrare la vigilanza delle strutture regionali sulle strutture di accumulo idrico più importanti;
 - fornire classificazioni utili per la definizione dei parametri progettuali con riferimento alle normative tecniche di settore;
 - sgravare i proprietari di sbarramenti regionali classificati in rischio potenziale basso dalla predisposizione di documentazione e da procedimenti di approvazione o autorizzazione regionali per lavori di nuova costruzione e varianti o manutenzioni straordinarie;
 - definire le competenze regionali nell'ambito delle diverse procedure relative a sbarramenti nazionali e quindi fornire chiarimenti su piani di emergenza e piani di laminazione e su classificazioni che possono interessare anche dighe ministeriali;
 - offrire con diversi allegati indicazioni utili, per le modellazioni del collasso, per i monitoraggi, per la sicurezza intrinseca ed in caso di emergenza, nonché per le azioni da effettuare al verificarsi di diverse situazioni anomale e all'attivazione dei diversi livelli di allerta.

Richiamato che l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25, prevede che la Giunta regionale, provveda all'approvazione del suo regolamento di attuazione dopo aver acquisito il parere della III Commissione.

Acquisito il parere della III Commissione consiliare nella seduta del 3 febbraio 2022.

Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento regionale recante: "Nuovo regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49), con abrogazione del regolamento 9 novembre 2004, n. 12/R e s.m.i.", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto;

visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di approvare il regolamento regionale recante "Nuovo regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49) con abrogazione del regolamento 9 novembre 2004, n. 12/R e s.m.i." allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà

emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1999 e dell'articolo 51 dello Statuto;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 27 e 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della l.r. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2022, n. 2/R - Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49). Abrogazione del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R e del regolamento regionale 29 gennaio 2008, n. 1/R." è stato pubblicato in data 10 marzo 2022 sul 4° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 10. (ndr).